

Selezione per l'accesso al corso di formazione  
per il conseguimento della specializzazione per le  
attività di sostegno didattico agli alunni con disabilità  
a.a. 2019/2020

Svolgimento della prova orale  
Disposizioni tecniche sul collegamento in videoconferenza

Art. 1

Le modalità tecniche di svolgimento sono così determinate:

- a) uso della piattaforma Google Meet
- b) almeno 4 giorni prima dello svolgimento della prova, ciascun candidato invia al Presidente della Commissione esaminatrice (all'indirizzo [corsiostegno@unimol.it](mailto:corsiostegno@unimol.it)) apposito modulo nel quale dichiara:
  - di garantire che parteciperà alla prova con telecamera, microfono, pc e connessione internet idonei a garantire il collegamento in videoconferenza (requisiti per l'utilizzo di Google Meet: <https://support.google.com/meet/answer/7317473?hl=it>)
  - di garantire la propria identificabilità e la piena visibilità durante la videoconferenza
  - di impegnarsi a non utilizzare mezzi o fonti di suggerimento che possano alterare la verità e la correttezza della prova e che è consapevole che l'uso di siffatti mezzi costituisce mendacio ai sensi delle norme penali vigenti
- c) il giorno della prova e nell'orario di inizio stabilito, per accedere alla sessione, il candidato si collega con la Commissione in videoconferenza
- d) l'identificazione del candidato avviene mediante verifica del documento di identità in corso di validità
- e) deve essere garantita la forma pubblica della seduta d'esame

Art. 2

Durante la prova orale soltanto il candidato sottoposto ad esame tiene il microfono acceso, mentre gli altri sono tenuti a spegnere il microfono. I componenti della Commissione hanno il potere di regolare la prova e di garantirne il buon andamento, disponendo dell'uso del microfono e delle telecamere. Nella prova orale di ciascun candidato, in caso di alterazioni evidenti della identificabilità e della visibilità del candidato o nel caso in cui sia palese l'uso di suggerimenti e di altre fonti idonee ad alterare la correttezza e la verità della prova, la Commissione dichiara la nullità della prova e il candidato si considera respinto.

Nel caso di difficoltà tecniche che disturbino o interrompano il collegamento, la Commissione può disporre il differimento della prova di ciascun candidato o la sua ripetizione integrale.

Art. 3

È vietato a chiunque, ad esclusione della Commissione, di registrare, anche soltanto parzialmente e con qualsiasi tipologia di strumento, l'audio, il video o l'immagine della prova a distanza e di diffondere gli stessi in qualsiasi modo siano stati ottenuti: i comportamenti non conformi a tali prescrizioni saranno perseguiti a norma di legge.

Art. 4

La Commissione può riunirsi in presenza presso i locali dell'Università: in tal caso, il Presidente della Commissione dovrà informarne preventivamente gli Uffici competenti affinché possano essere individuati idonei locali per la riunione.